

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Ettore Antonella Ioffredi n. 1461 del 20 ottobre 2017

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
SOCIETA CORRENTISTA

Contro
BANCA

- ATTRICE-

- CONVENUTA -

Con la chiamata in causa di
ASSERITO DIPENDENTE INFEDELE

- TERZA CHIAMATA -

Causa Civile iscritta al n. **omissis** del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

ATTRICE: v. foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni

CONVENUTA: v. memoria ex art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c.

TERZA CHIAMATA: v. comparsa di costituzione e risposta

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La **SOCIETA CORRENTISTA** ha agito in giudizio nei confronti della **BANCA** chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e contrattuale di quest'ultima, per avere pagato, quale banca trattaria, n. 186 assegni bancari, per un importo totale di euro 192.410,58, recanti firma di traenza e/o di quietanza falsa, *ictu oculi* difforme dallo specimen di firma dell'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA', (**omissis**), depositato presso la banca stessa, esponendo:

di intrattenere ed avere intrattenuto rapporti contrattuali con la **BANCA** in forza di contratto di conto corrente e contratti collegati;

che, prima dell'inizio del presente giudizio, emergeva che il dipendente che seguiva da anni la contabilità della **SOCIETA CORRENTISTA**, senza alcun potere di rappresentanza della società né contitolarità di firma o delega alcuna per operare nei rapporti bancari, aveva, negli anni, compilato numerosi assegni della società, tratti su **BANCA**, falsificando la firma di traenza e/o di quietanza per l'incasso e trattenendo gli importi incassati, il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 192.410,58.

Nel costituirsi, la **BANCA** convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea e contestato integralmente le avverse pretese, deducendo che il protrarsi della condotta del dipendente per ben otto anni e l'aver, quest'ultimo, attuato lo stesso disegno operativo anche con tutti gli altri istituti bancari di cui si avvaleva la **SOCIETA CORRENTISTA** costituirebbe, piuttosto, la prova dell'impossibilità, per gli organi sociali, di non accorgersi di quanto stava accadendo, dal momento che questi regolarmente ricevevano gli estratti conto, nei quali risultavano contabilizzati gli assegni oggetto di causa; o, comunque, in caso di estraneità di detti organi alla condotta del dipendente, della singolare grave carenza di controlli sulla contabilità della società, dalla quale discenderebbe necessariamente l'addebitabilità delle conseguenze esclusivamente in capo a parte attrice.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Ettore Antonella Ioffredi n. 1461 del 20 ottobre 2017

Chiamata in manleva dalla convenuta, **ASSERITO DIPENDENTE INFEDELE** si è costituita contestando le avverse allegazioni per le medesime ragioni esposte da parte convenuta. Inoltre, la terza chiamata ha dedotto che non sia credibile che **i legali rappresentanti non fossero a conoscenza dell'elevato consumo di moduli di assegno, che gli stessi ritiravano in banca.**

Ella ha, altresì, allegato di avere sempre incassato assegni regolarmente firmati dall'AMMINISTRATORE DI PARTE ATTRICE, (omissis), e di avere depositato le relative somme incassate in una cassetta detenuta nei locali della società, su esplicita richiesta dell'amministratore stesso.

A parere di questo giudicante, la domanda non appare fondata per le ragioni che seguono.

Si ritiene, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che, *“L'azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull'attore l'onere di dimostrare la falsità della firma di traenza (qualora tale falsità sia contestata), e sulla banca, per converso, quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria”* (v. Cass. n. 12471/2001; n. 13887/2003).

L'onere della prova della falsificazione della firma apposta sugli assegni bancari per cui è causa, pertanto, è posta a carico di parte attrice.

Vero è che la banca convenuta **non ha prodotto gli assegni bancari per cui è causa in originale**, nonostante l'ordine ex art. 210 c.p.c. ad essa impartito e che, dunque, non è stato possibile disporsi Ctu grafologica.

La suddetta condotta processuale della convenuta, tuttavia, non appare sufficiente a far ritenere provata la falsificazione.

Al contrario, la non verosimiglianza dei fatti allegati dall'attore, per le ragioni esposte di seguito, la lacunosità della tesi difensiva illustrata da parte attrice - che non ha dato conto del fatto che numerosi degli assegni bancari prodotti in fotocopia (doc. 8) sono stati emessi a favore di **ASSERITO DIPENDENTE INFEDELE** e dalla stessa incassati e che altri, emessi a favore di **SOCIETA CORRENTISTA**, sono stati girati alla **DIPENDENTE INFEDELE** ed incassati dalla stessa, circostanze queste, invece allegate dalla terza chiamata - e, dunque, sulla base di quanto disposto dall'art. 116, 2° comma, c.p.c., la condotta processuale di parte attrice, nonché l'apparente corrispondenza tra lo specimen di firma prodotto dalla convenuta (doc. 4 del fascicolo dell'Atp) e le firme apposte sugli assegni prodotti in fotocopia portano, al contrario, a far ritenere non provata la suddetta falsità.

Si osserva, comunque, che anche qualora la dedotta falsità fosse provata, la domanda attorea dovrebbe essere ugualmente rigettata.

Infatti, dalla denuncia-querela prodotta da parte attrice (doc. 3), risulta che la condotta della **ASSERITO DIPENDENTE INFEDELE** si sarebbe protratta dall'anno 2003 all'anno 2011; che avrebbe riguardato svariati istituti di credito; che l'odierna attrice si sarebbe accorta dell'ammanto, in totale, di ben quasi 500.000,00 euro, solo all'inizio dell'anno 2012.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Ettore Antonella Ioffredi n. 1461 del 20 ottobre 2017

Proprio l'entità della somma complessiva asseritamente sottratta alle casse della società, il numero di assegni bancari complessivamente negoziati (182 solo della BANCA), il considerevole lasso di tempo in cui la condotta criminosa (dal 2003 al 2011) si sarebbe protratta, unitamente alla descritta lacunosità delle allegazioni di parte attrice, che ha omesso di riferire che gli assegni appaiono essere stati emessi a favore della dipendente o a questa girati, fanno ritenere, a questo giudice, che l'incasso degli assegni da parte della dipendente non possa essere avvenuto nell'assoluta ignoranza degli amministratori della società e portano ad escludere che il danno, lamentato dalla medesima, sempre che vi sia stato, sia riconducibile a condotte negligenti dei dipendenti della banca convenuta.

E, in ogni caso, quand'anche fossero provate la condotta illecita della terza chiamata e l'ignoranza dell'organo amministrativo, ma tale prova deve essere esclusa proprio in considerazione dei sopra descritti gravi indizi di segno contrario, in ogni caso, la responsabilità delle conseguenze dannose dovrebbe ricadere esclusivamente sugli organi della società, per non avere, per anni, predisposto un sistema organizzativo e di controllo idoneo ad evitare il gravissimo danno che la società lamenta di avere subito e che avrebbe potuto essere evitato, quantomeno, controllando gli estratti conto periodicamente inviati alla società dagli istituti di credito.

Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere rigettata.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
respinge la domanda proposta da **SOCIETA CORRENTISTA** nei confronti di BANCA;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.
13.430,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali,
Iva
Cpa come per legge.

Parma, 17/10/2017

Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*